

Fatture, invio telematico trimestrale

È definitivo: dal 2017 cambiano radicalmente gli adempimenti periodici ai fini Iva, con l'avvio della trasmissione telematica delle fatture emesse e di acquisto registrate. Con la conversione in legge del decreto fiscale (Dl 193/2016), dal 2017 i soggetti passivi Iva devono comunicare con cadenza trimestrale i dati identificativi di se stessi (soggetto che ha emesso la fattura) e del cliente/committente, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell'operazione.

Se la tipologia della operazione riguarda solamente la distinzione tra fatture emesse e fatture di acquisto, i dati oggetto della comunicazione coincidono con quelli registrati ai sensi dell'articolo 23 del Dpr 633/72, relativamente alla fatture attive; per le fatture di acquisto, l'articolo 25 del medesimo Dpr (decreto Iva) non richiede la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore che invece viene richiesto nella comunicazione. Quindi è opportuno per chi non lo fa, dal prossimo anno, annotare nel registro acquisti anche il numero progressivo attribuito dal fornitore.

Non è richiesto l'invio dei corrispettivi annotati nell'apposito registro di cui all'articolo 24 del Dpr 633/72.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Con l'eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto).

Inoltre, esclusivamente per l'anno 2017, la comunicazione relativa al primo semestre (probabilmente si tratta di un refuso, volendo dire «trimestre», da verificare sul testo che andrà sulla Gazzetta Ufficiale) dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio). Si osserva che in questo caso, se da un lato viene prevista una proroga per le comunicazioni del primo trimestre, vi è una anticipazione per quelle del secondo trimestre 2017, che scadrebbero naturalmente il 16 settembre.

In sede di conversione in legge è stato introdotto l'obbligo anche per le imprese agricole in regime di esonero (volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 7mila euro) con la sola esclusione di quelle operanti nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare. L'obbligo per gli agricoltori minimi dovrebbe riguardare solo le autofatture (emesse dagli acquirenti) in quanto per quelle di acquisto non vi è l'obbligo della registrazione. Analogo adempimento "parziale" dovrebbe riguardare le associazioni senza scopo di lucro (legge 398/1991) che emettono le fatture, ma che non hanno l'obbligo di registrare quelle di acquisto.

Un secondo adempimento che viene introdotto dal prossimo anno riguarda la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture. In questo caso sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ma che non abbiano registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (esempio che abbiano ricevuto servizi di pulizia degli edifici). La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017.

È previsto un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate per stabilire le modalità dell'invio delle comunicazioni.

La dichiarazione annuale Iva avrà una nuova scadenza dall'anno 2018: dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.

I nuovi obblighi vengono accompagnati (si veda anche l'articolo a destra) dall'eliminazione dell'adempimento dello spesometro, dell'invio del modello Intra acquisti e della comunicazione da parte delle società di leasing e noleggio. Viene meno anche l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi "black list", anche riguardo alle operazioni effettuate nel 2016.

Prorogato al 1° aprile 2017 l'obbligo della comunicazione telematica dei corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici resa obbligatoria dal Dlgs 127/2015.



L'ALTRO ADEMPIMENTO
Introdotta anche l'obbligo di trasmettere le liquidazioni periodiche

Imprese e professionisti si chiedono se sia opportuna l'opzione da esercitare entro il 31 dicembre 2016 per la trasmissione telematica delle operazioni Iva (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015), che assorbe i nuovi obblighi, ma che prevede alcuni benefici fiscali (si veda l'articolo in alto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Paolo Tosoni

GLI ADEMPIMENTI CHE SPARISCONO

Niente più spedizione per black list e leasing

Niente più **comunicazione** per le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, già a partire da quelle riferite al 2016.

È probabilmente uno degli adempimenti più “odiati” dai contribuenti, quello introdotto a suo tempo dal decreto legge 40/2010. Prevede la comunicazione telematica delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 euro, «effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione» con soggetti così detti “black list”.

Ricordando che dapprima l’adempimento era di carattere mensile o trimestrale, mentre successivamente è diventato annuale per tutti i contribuenti, ora, grazie all’introduzione ad opera del decreto fiscale (DI 193/2016) della nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonché delle liquidazioni periodiche Iva, tale adempimento viene abrogato. Non solo: non vi sarà nemmeno la comunicazione “di addio” da effettuare, visto che in sede di conversione del decreto fiscale in legge, viene disposta l’abrogazione a partire già della comunicazione riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e, pertanto, tale adempimento sparisce immediatamente dal panorama nazionale.

Con l’introduzione delle comunicazioni periodiche delle fatture emesse e ricevute, viene a sparire, di conseguenza, anche il così detto spesometro, perlomeno nella versione ad oggi conosciuta. Ma tale adempimento viene sostanzialmente sostituito dalle predette comunicazioni trimestrali che conterranno, naturalmente, anche le operazioni con soggetti black list.

Tali abrogazioni non sono le uniche introdotte dal decreto fiscale: sparisce, infatti, dal 2017, anche la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle **società di leasing** e da altri operatori che svolgono attività di locazione e noleggio. Per tali soggetti il provvedimento 5 agosto 2011 ha disposto la comunicazione all’anagrafe tributaria, da parte, appunto, delle società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo nonché degli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio, dei dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, nonché dei corrispettivi percepiti nell’anno di riferimento, qualora oggetto del contratto sia uno dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

Anche sul fronte degli **Intrastat** arrivano novità. Non saranno più da presentare, infatti, quello relativo agli acquisti intracomunitari di beni nonché quello relativo alle prestazioni di servizi ricevute, sempre comunitarie, di cui, rispettivamente, al modello Intra-2 bis e Intra-2 quater. Tale adempimento è disciplinato, come noto, dall’articolo 50, comma 6, del decreto legge 331/1993, che rimane applicabile per la parte relativa alle cessioni di beni intracomunitari nonché alle prestazioni di servizi effettuate. La comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute, che in fase di prima applicazione sarà semestrale con riferimento ai primi sei mesi del 2017, sopperisce, quindi, a tutta una serie di informazioni che sono attualmente “disseminate” in comunicazioni di vario genere sorte nel corso del tempo, ma, comunque, i dati che verranno forniti attraverso il nuovo adempimento sono in buona parte quelli che attualmente vengono messi a disposizione del fisco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Brusaterra

FATTURE

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e di acquisto registrate la sanzione amministrativa è di 2 euro per ogni fattura fino a un massimo di 1.000 euro. Se l'adempimento viene assolto entro i 15 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è di 1 euro per ogni fattura, con una sanzione massima 500 euro

Esempio di ravvedimento operoso:

impresa che omette la trasmissione della comunicazione relativa al primo semestre 2017 entro il termine del 25 luglio e vi adempie in data 30 settembre 2017;

le fatture comprese nella comunicazione semestrale erano 300: sanzione minima 2 euro per 300 = 600 euro (entro il limite massimo di 2.000 euro, in quanto si tratta di due trimestri);

riduzione della sanzione ad un nono essendo l'adempimento adempiuto entro il termine di novanta giorni= **67 euro**

